

**REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PRIVATE IN SEDE FISSA**

INDICE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.

- ART. 1 – Ambito oggettivo e definizioni.
- ART. 2 – Abbreviazioni.
- ART. 3 – Definizioni.
- ART. 4 – Disciplina normativa e criteri interpretativi.
- ART. 5 – Sportello unico delle attività produttive.
- ART. 6 – Principi generali.
- ART. 7 – Strumenti di programmazione urbanistica e commerciale.

CAPO II – ESERCIZI DI VICINATO.

- ART. 8 – Comunicazioni ad efficacia differita.
- ART. 9 – Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 10 – Elementi della comunicazione e modalità della consegna.
- ART. 11 – Procedimento di controllo e di verifica.

CAPO III – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

- ART. 12 – Procedimento autorizzatorio.
- ART. 13 - Comunicazione ad efficacia immediata.
- ART. 14 – Elementi della richiesta di autorizzazione, della comunicazione e modalità della loro consegna.
- ART. 15 – Procedimento di controllo e di verifica.
- ART. 16 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

CAPO IV – GRANDI STRUTTURE.

- ART. 17 – Classificazione.
- ART. 18 – Procedimento autorizzatorio – norma di rinvio.
- ART. 19 – Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 20 – Elementi della richiesta di autorizzazione, della comunicazione e modalità della loro consegna.
- ART. 21 – Procedimento di controllo e verifica.

CAPO V – CENTRI COMMERCIALI.

- ART. 22 – Caratteristiche e definizione.
- ART. 23 – Procedure per l'attivazione dei centri commerciali.
- ART. 24 – Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 25 – Elementi della comunicazione e modalità di consegna.

CAPO VI – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.

- ART. 26 – Tipologie.
- ART. 27 – Spacci interni.
- ART. 28 – Apparecchi automatici.
- ART. 29 – Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione.
- ART. 30 - Vendite a domicilio.
- ART. 31 – Propaganda a fini commerciali.

CAPO VII – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

- ART. 32 – Rinvio.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

- ART. 33 – Subingresso e cessazione.
- ART. 34 – Sospensione dell'attività.
- ART. 35 – Affidamento di reparto.

CAPO IX – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’.

- ART. 36 – Disciplina degli orari, ferie e festività.
- ART. 37 – Pubblicità dei prezzi.
- ART. 38 – Disposizioni generali sulle vendite straordinarie.
- ART. 39 – Vendite di liquidazione.
- ART. 40 – Vendite di fine stagione.
- ART. 41 - Vendite promozionali.
- ART. 42 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio.
- ART. 43 – Attività temporanea di vendita.
- ART. 44 – Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

- ART. 45 – Disposizioni transitorie per le medie e le grandi strutture.
- ART. 46 – Trattamento dei dati personali.
- ART. 47 – Sanzioni.
- ART. 48 – Abrogazioni ed efficacia.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AMBITO OGGETTIVO E DEFINIZIONI

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle seguenti attività commerciali, come definite dal Decreto Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114:
 - a) Commercio all'ingrosso (Art. 4, comma 1, lett. a);
 - b) Commercio al dettaglio (Art. 4, comma 1, lett. b);
 - c) Forme speciali di vendita (Art. 4, comma 1, lett. c);
 - d) Commercio su aree pubbliche (Art. 27, comma 1, lett. a).

ART. 2 - ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente regolamento, negli articoli seguenti, vengono usate le seguenti abbreviazioni:

- Comune = Comune di San Piero a Sieve;
- Decreto Legislativo = Decr. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114;
- Legge Regionale = L.R. 3 marzo 1999, n. 9;
- Regolamento di attuazione = Reg. Reg. 26 luglio 1999, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
- Suap = Sportello Unico per le attività produttive;
- Regolamento Suap = D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- Regolamento Comunale Suap = Regolamento Comunale di funzionamento del Suap;
- Accordo di area = accordo area Mugello in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, stipulato in data 24/07/2000.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo e del regolamento di attuazione vengono recepite le definizioni di cui ai commi seguenti:

- 1) Per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
- 2) Per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- 3) Per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- 4) Per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari, esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) la vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
- 5) Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
- 6) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali, lavorazione, uffici e servizi.
- 7) Per esercizi di vicinato: le strutture commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- 8) Per medie strutture di vendita: le strutture commerciali aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1500 mq;
- 9) Per grandi strutture di vendita di tipologia A: gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq,
- 10) Per grandi strutture di vendita di tipologia B: gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 e 10.000 mq;
- 11) Per grandi strutture di vendita di tipologia C: gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 e 5.000 mq;
- 12) Per aree commerciali integrate: le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento

urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate.

- 13) Per centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
- 14) Per unità commerciale convenzionale (UCC): una superficie di vendita assunta convenzionalmente in mq 150 ed utilizzata esclusivamente per il calcolo dell'indice di equilibrio commerciale.
- 15) Per domande concorrenti: le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia.
- 16) Per requisiti morali: i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 2 e 4 del Decreto Legislativo.
- 17) Per requisiti professionali: i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo.

ART. 4 – DISCIPLINA NORMATIVA E CRITERI INTERPRETATIVI

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendano automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.
- 3) I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

ART. 5 – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- 1) Ai procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni sul Suap contenute nel Regolamento Suap e nel regolamento comunale di funzionamento del Suap, costituito in forma associata presso la Comunità Montana del Mugello con Convenzione stipulata in data 16/9/99.
- 2) Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni sul procedimento unico sono fatte salve quelle fattispecie previste dalla Legge che presentino una disciplina più semplice rispetto alle strutture procedurali previste nel Regolamento Suap.

ART. 6 - PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune garantisce la libertà di iniziativa economica temperando tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale, mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale, previsti dalla citata legge regionale, dal Regolamento di attuazione e dalle Direttive ricomprese nella Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137 così come modificata dalla Deliberazione 26 luglio 1999 n. 233.
- 2) Il procedimento unico ha formalmente inizio con l'acquisizione della richiesta e della documentazione da parte del Suap. Il Responsabile del Procedimento provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al suo inserimento nell'archivio informatico e nella rete telematica delle Pubbliche Amministrazioni; quest'ultima operazione equivale a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90. Qualora l'istanza venga presentata direttamente al Comune competente per territorio, quest'ultimo può accoglierla provvedendo esso stesso a trasmetterla al Suap. Il Comune è in questo caso tenuto a informare il presentatore dell'istanza, rilasciando apposita attestazione, che i termini del procedimento unico decorrono dalla data di ricevimento da parte del Suap. L'istanza accolta dal Comune, ai sensi dell'art 5 del Regolamento Comunale Suap deve pervenire al protocollo del Suap entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento.

ART. 7 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE

- 1) Il Comune realizza una politica di programmazione fondata su basi concertate e facente riferimento ai contenuti dell'Accordo di Area.
- 2) Il Comune può approvare, anche mediante un unico atto, i seguenti strumenti di programmazione:
 - a) Individuazione e regolamentazione delle attività commerciali nelle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento di attuazione;
 - b) Individuazione e regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento di attuazione,

- anche ai fini della sospensione della comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo;
- c) Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento di attuazione.
- 3) La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica.

CAPO II – ESERCIZI DI VICINATO

ART. 8 – COMUNICAZIONI AD EFFICACIA DIFFERITA

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 mq od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da inoltrare al Suap direttamente, ovvero tramite il Comune competente per territorio, ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi di cui al successivo articolo 9, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 9 – COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 10, consente le attività ivi descritte con decorrenza immediata fin dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 10 – ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DELLA CONSEGNA

- 1) La comunicazione e' presentata in triplice esemplare, di cui uno per il Suap, uno per l'Impresa e uno per la CCIAA; essa deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo;
 - b) di aver rispettato il presente regolamento, il regolamento di igiene, il regolamento edilizio e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore od i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d) l'esito della eventuale valutazione derivante dall'operatività dei programmi di cui all'art. 7 del regolamento regionale di attuazione.

ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA

- 1) A seguito della presentazione della comunicazione, ricevuta la pratica dal Suap, il Comune provvede per prima cosa alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata.
- 2) Nel caso in cui la pratica necessiti di documentazione integrativa la richiesta viene trasmessa tramite il Suap. La richiesta di documentazione integrativa sospende, per una sola volta, il termine del procedimento, in conformità e secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale Suap.
- 3) Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.
- 4) Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale vigente in materia.

CAPO III – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 12 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 3 di una media struttura di vendita od il cambiamento del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione comunale.
- 2) L'autorizzazione e' rilasciata dal Comune, tramite il Suap, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora entro lo stesso termine, tenuto conto dell'eventuale periodo di sospensione, non risulti comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, e l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.

- 3) La domanda di autorizzazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o d.i.a., ovvero contestualmente alla dichiarazione che attesti la non necessità delle stesse.

ART. 13 – COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo, consente le attività ivi descritte con decorrenza immediata dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 14 – ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DELLA LORO CONSEGNA

- 1) La domanda di cui all'art. 12 e la comunicazione di cui all'art. 13 devono essere presentate rispettivamente in duplice e in triplice esemplare, utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto legislativo.
- 2) Nella domanda il soggetto interessato, ai sensi dell'art.8, comma 2 del Decreto Legislativo, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- 3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria debitamente quotata, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici; in caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - b) Planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
 - c) Relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
- 4) Avvenuta la presentazione della richiesta di autorizzazione o della comunicazione, ricevuta la pratica dal Suap, il Comune provvede per prima cosa alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata entro 15 giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 5) Nel caso in cui la pratica necessiti di documentazione integrativa, la richiesta viene trasmessa, entro il termine di cui al comma precedente, tramite il Suap. La richiesta di documentazione integrativa sospende, per una sola volta, il termine del procedimento, in conformità e secondo le modalità stabilite nel regolamento Suap.

ART. 15 – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA

- 1) Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.
- 2) Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

ART. 16 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di una media struttura di vendita e' subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia commerciale, urbanistica e igienico-sanitaria.
- 2) L'operatività dei programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e del programma per la tutela delle aree vulnerabili, può prevedere le modalità per la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato, nonché specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari di un'area ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di attuazione.
- 3) L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento di medie strutture di vendita e' dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971 n. 426 "Disciplina del commercio" per la vendita di generi di largo e generale consumo localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
- 4) L'autorizzazione in questo caso può essere non concessa solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri e i parametri di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 e 10 delle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 25.05.1999 n. 137, modificata con deliberazione 26.07.1999 n. 233.

CAPO IV – GRANDI STRUTTURE

ART.17 – CLASSIFICAZIONE

- 1) Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, sono quelle individuate e classificate dall'art. 2 del Regolamento Regionale di attuazione.
- 2) Nel territorio comunale non e' consentita la localizzazione di grandi strutture di vendita di tipologia A , salvo i casi di adozione di accordi di pianificazione sovracomunale, di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione.
- 3) Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di attuazione.
- 4) L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita e' negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive Regionali per la programmazione urbanistica commerciale ⁽¹⁾ ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

(1) Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R.17 maggio 1999, n.28, approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio 1999, n.137.

ART. 18 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO – NORMA DI RINVIO

I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono definiti dagli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale di attuazione e dal Regolamento Comunale Suap.

ART. 19 – COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione di superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 20 , consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita
- 3) e/o del settore merceologico, la cessazione con decorrenza immediata dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 20 – ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DELLA LORO CONSEGNA

- 1) La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 18 e la comunicazione di cui all'art. 19 devono essere predisposte su apposita modulistica redatta ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto legislativo.
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere presentata in duplice esemplare.
- 3) La comunicazione deve essere presentata in triplice originale.
- 4) La richiesta di autorizzazione e la comunicazione devono contenere le dichiarazioni, la documentazione e le indicazioni di seguito elencate:
 - a) dati anagrafici dell'interessato identificativi della impresa individuale o della società;
 - b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del Decreto legislativo;
 - c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - d) il settore o i settori merceologici;
 - e) la superficie di vendita dell'esercizio;
 - f) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo
 - g) possesso dei requisiti professionali, per il settore alimentare, di cui all'art. 5 del Decreto legislativo del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
 - h) planimetria in scala adeguata dell'esercizio esistente o progetto per l'esercizio dal realizzare, con evidenziate le superfici di vendita e quelle destinate a magazzini, servizi e uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - i) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi da destinare a parcheggio;
 - j) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
- 5) Gli atti relativi al rilascio delle concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie o d.i.a. sono disciplinati dalle specifiche disposizioni in materia.

ART. 21 – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E VERIFICA

1. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.

2. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

CAPO V – CENTRI COMMERCIALI

ART. 22 - CARATTERISTICHE E DEFINIZIONE

- 1) Il Centro Commerciale e' caratterizzato dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie e grandi strutture di vendita, nonché di sole medie o grandi strutture di vendita che risultino inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
- 2) Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la procedura amministrativa da applicare alle relative richieste di autorizzazione e comunicazioni.

ART. 23 – PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI

- 1) La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di un Centro Commerciale può essere presentata, con le modalità previste per le grandi strutture di vendita, da un unico promotore o dai singoli esercenti.
- 2) La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione indica la superficie di vendita per ciascun esercizio previsto nel Centro Commerciale.
- 3) Il subingresso totale o per singoli esercizi del Centro Commerciale e' regolato secondo quanto previsto dai commi successivi.
- 4) Qualora il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio, previa presentazione delle singole domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato, faccia richiesta, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti ai singoli esercizi, che le stesse siano intestate ad altri soggetti, la richiesta deve essere accolta alla sola condizione che gli stessi soggetti dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.
- 5) Qualora più soggetti intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, previa presentazione di singole richieste di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita o di comunicazione per gli esercizi di vicinato, ma da esaminare congiuntamente e con criterio unitario, prima del rilascio della autorizzazione, possono sostituire i richiedenti originari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.
- 6) Le fattispecie di cui ai precedenti commi 4 e 5 non costituiscono casi di subingresso e le singole autorizzazione o comunicazioni sono annotate d'ufficio sull'autorizzazione per il centro commerciale.

ART. 24 – COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione di superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione con decorrenza immediata dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 25 – ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI CONSEGNA

- 1) La domanda di cui al precedente art. 23 e la comunicazione di cui al precedente art. 24 sono redatte e presentate in conformità di quanto disciplinato dal precedente art. 20 per le grandi strutture di vendita.

CAPO VI – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

ART. 26 – TIPOLOGIE

- 1) La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle seguenti forme speciali previste dal Decreto Legislativo:
 - a) Vendite in spacci interni
 - b) Vendite mediante apparecchi automatici
 - c) Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione
 - d) Vendite a domicilio

ART. 27 – SPACCI INTERNI

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nei locali di pubblico

spettacolo e trattenimento e nelle strutture ricettive, purché l'attività di vendita sia marginale rispetto all'attività principale ed esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, e' soggetta ad apposita comunicazione al Comune, trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.

- 2) La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso direttamente sulla pubblica via.
- 3) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 4) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, relativamente alla persona preposta alla gestione dello spaccio, nonché il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

ART. 28 – APPARECCHI AUTOMATICI

- 1) La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune, trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 3) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

ART. 29 – VENDITE PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE SISTEMI DI COMUNICAZIONE

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta alla comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 3) E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 4) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo e il settore merceologico.
- 5) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare prima di mettere in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
- 6) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 7) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del T.U. delle legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 15.01.1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

ART. 30 – VENDITE A DOMICILIO

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 3) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo e il settore merceologico.
- 4) Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili

dell'attività dei medesimi. Gli incaricati debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo.

- 5) L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena perdano i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo.
- 6) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 del Decreto Legislativo deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 7) Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 8) Il tesserino di riconoscimento di cui sopra è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 9) Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì le disposizioni di cui al D.L. 15.01.1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

ART. 31 – PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI

- 1) L'esibizione o la illustrazione di cataloghi o l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore e nei locali nei quali il consumatore di trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di svago, cura o studio, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente.

CAPO VII – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 32 – RINVIO

- 1) L'attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata dal Titolo X del Decreto Legislativo, dalla Legge Regionale e relative norme di attuazione, nonché dall'apposito Regolamento Comunale.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 33 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE

- 1) La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione al Comune da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2.
- 2) La comunicazione deve essere presentata, in triplice copia, utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo. Nella comunicazione di subingresso il soggetto subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo.
- 3) La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare oppure entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
- 4) In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del cod. civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che possiedano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo.
- 5) Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto legislativo entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
- 6) La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata preventivamente entro la data di cessazione od atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza alla presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto legislativo.

ART. 34 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) È consentita la sospensione dell'inizio dell'attività, a seguito di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, nel caso di carenza nella persona del subentrante dei requisiti professionali per il settore alimentare di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo e ferma restando la necessità del possesso, fin dall'inizio, dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto legislativo.
- 2) La sospensione è comunicata con atto separato, ovvero contestualmente alla comunicazione di subingresso. In quest'ultimo caso, qualora la prima comunicazione di subingresso risulti incompleta, il soggetto interessato è tenuto a presentare una nuova comunicazione prima della riattivazione dell'esercizio.

- 3) Il periodo di sospensione può durare fino ad un massimo di un anno. Nell'ipotesi che il periodo di sospensione si protragga oltre i 60 giorni, l'interessato è tenuto a comunicare il periodo previsto di sospensione. L'inizio dell'attività, anche prima della scadenza del periodo previsto di sospensione non è soggetto a specifica comunicazione.

ART. 35 – AFFIDAMENTO DI REPARTO

- 1) Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
- 2) L'affidamento di reparto è soggetto alle comunicazioni previste dai precedenti articoli, mediante la procedura, a seconda dei casi, della comunicazione ad efficacia immediata o ad efficacia differita.
- 3) Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

CAPO IX – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 36 – DISCIPLINA DEGLI ORARI, FERIE E FESTIVITA'

- 1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del Decreto legislativo.
- 2) La disciplina degli orari è contenuta in apposito provvedimento del Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo di area.
- 3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, nonché a comunicare con un congruo anticipo al Comune il periodo di ferie che intende effettuare.
- 4) In conformità dell'Accordo di area gli esercizi hanno la facoltà di non osservare la mezza giornata di chiusura; hanno inoltre facoltà di scegliere il giorno nel quale eventualmente attuarla.
- 5) Per quanto riguarda la disciplina delle festività il comune applica le disposizioni previste dall'Accordo di area.

ART. 37 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 2) Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
- 3) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 2.
- 4) Restano salve le altre disposizioni vigenti circa l'obbligo delle indicazioni del prezzo al dettaglio per unità di misura.

ART. 38 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE VENDITE STRAORDINARIE

- 1) In tutte le vendite straordinarie è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
- 2) Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
- 3) Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
- 4) Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
- 5) Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.

ART. 39 – VENDITE DI LIQUIDAZIONE

- 1) Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione di azienda, trasferimento dell'azienda in altro

locale, trasformazione o rinnovo dei locali; esse devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

- 2) Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con sistema del pubblico incanto.
- 3) A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessati ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
- 4) La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di avere effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento
 - d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di avere effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione delle opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
- 5) Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

ART. 40 – VENDITE DI FINE STAGIONE

- 1) Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal 10 gennaio al 10 marzo e dal 10 luglio al 15 settembre.
- 2) Il comune d'intesa con le Camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.

ART. 41 – VENDITE PROMOZIONALI

- 1) Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
- 2) Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono avere una collocazione separata rispetto a quelle vendute alle condizioni ordinarie, in maniera tale che le due categorie di prodotti siano chiaramente distinguibili.
- 3) L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale di prodotti non appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa deve darne comunicazione al Comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
- 4) La comunicazione deve contenere:
 - a) dati anagrafici dell'interessato e identificativi dell'esercizio commerciale;
 - b) le tipologie di prodotti oggetto di vendita promozionale;
 - c) lo sconto praticato per tipologia di prodotto;
 - d) il periodo nel quale viene effettuata la vendita promozionale.
- 5) Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti a tali periodi.
- 6) Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

ART. 42 – COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO

- 1) Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24/4/1999.
- 2) Il divieto di cui al comma precedente non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;

- c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiale per l'edilizia;
 - l) legnami.
- 3) L'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio in una stessa struttura commerciale può essere svolto in locali che abbiano un ingresso separato dall'esterno.
 - 4) Detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti a condizione che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili dal pubblico.

ART. 43 – ATTIVITA' TEMPORANEE DI VENDITA

- 1) L'attività temporanea di vendita può svolgersi su area pubblica, in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in sede fissa.
- 2) Per l'attività temporanea di vendita su area pubblica si fa rinvio al Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica.
- 3) L'attività temporanea di vendita in sede fissa può essere svolta in occasione e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurare comunque riunioni straordinarie di persone. Tali autorizzazioni possono essere concesse anche in riferimento a particolari periodi dell'anno (es. festività natalizie, carnevale) oppure nell'ambito di sagre, iniziative a carattere sociale o umanitario o altre manifestazioni similari.
- 4) Per le fattispecie di cui sopra il rilascio dell'autorizzazione temporanea non trovano applicazione le disposizioni relative al Suap.
- 5) L'interessato presenta domanda di autorizzazione temporanea alla vendita, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati della ditta individuale o della società;
 - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
 - d) i settori merceologici;
 - e) l'ubicazione del luogo ove avverrà la vendita;
 - f) il periodo durante il quale avverrà la vendita;
 - g) il possesso dei requisiti professionali, per il solo settore alimentare, di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo.
- 6) Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica; nel caso in cui essa necessiti di integrazione, entro il termine di sette giorni, viene richiesta all'interessato la documentazione integrativa, comunicando altresì la sospensione del termine.
- 7) Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine l'autorizzazione si intende comunque rilasciata sulla base del principio del silenzio-assenso.
- 8) Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

ART. 44 – CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

- 1) Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti, di cui all'art. 4 della Legge 25.03.1997 n. 77, e' consentito, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, il consumo immediato degli stessi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
- 2) Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto, quali tavoli, sedie, banchi e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE

- 1) I procedimenti relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia già stata conclusa l'istruttoria, vengono decisi entro i termini previsti dal presente regolamento. In tal caso la data di avvio del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) Il Responsabile del Procedimento comunica agli interessati l'avvio del procedimento comunicando altresì la decorrenza dei nuovi termini.

ART. 46 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
- 2) Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999.
- 3) E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante sistemi comunicazione per lo scambio di informazioni tra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
- 4) E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

ART. 47 – SANZIONI

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 900.000, ai sensi della specifica normativa in materia.
- 2) Per la stessa fattispecie le sanzioni previste dalla legge e quelle di cui al comma precedente non sono cumulabili.
- 3) Per la procedura di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

ART. 48 – ABROGAZIONI ED EFFICACIA

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni dello stesso contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.